



COMUNE DI PISTOIA

Vademecum per i privati per contributi per danni da eventi calamitosi

DCM 28/07/2016 – OCDPC n. 383 del 16 Agosto 2016.

EVENTI CALAMITOSI DI RIFERIMENTO

ORDINANZA	EVENTO	AMBITO PROVINCIALE
OCDPC n. 134/2013	Ottobre 2013	AR- FI – GR- LU- PI- PT- PO- SI
OCDPC n. 255/2015	5 marzo 2015	AR – FI- LU- MS- PT- PO

CONDIZIONI NECESSARIE PER AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

- I danni subiti **devono essere in nesso di causalità con gli eventi calamitosi** sopra indicati; pertanto la loro tipologia deve essere compatibile e conseguenza con la specificità dell'evento verificatosi
- I danni devono essere già stati segnalati** immediatamente dopo l'evento al Comune di residenza con la scheda B di ricognizione del danno subito
- La riparazione dei danni** o la sostituzione di quelli distrutti o danneggiati e non riparabili **deve essere comprovata** da documentazione giustificativa di spesa

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per IMMOBILI DANNEGGIATI, IMMOBILI DISTRUTTI o INAGIBILI e BENI MOBILI secondo quanto di seguito indicato:

IMMOBILI DANNEGGIATI: sono ammissibili a contributo i danni a:

- strutture portanti (copertura, fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, tramezzature, scale interne ed esterne, strutture di contenimento per assicurare la stabilità dell'edificio)
- impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- serramenti interni ed esterni;
- parti comuni di un edificio residenziale.

I danni possono riferirsi anche alle pertinenze ma solo se non si configurano come unità strutturali distinte dalla **abitazione principale**.

Definizione di ABITAZIONE PRINCIPALE

- per il proprietario è quella ove alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;

- per soggetto diverso del proprietario:

b.1) è quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.)

b.2) è quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

IMMOBILI DISTRUTTI O INAGIBILI: sono ammissibili a contributo le spese per:

a) ricostruzione in sito dell'abitazione distrutta

b) delocalizzazione dell'abitazione distrutta, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di un Comune confinante, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile **secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1 lettera b dei Criteri direttivi**;

c) delocalizzazione dell'abitazione non distrutta, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi sopra indicati, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso.

BENI MOBILI

Sono ammissibili a contributo i danni ai beni mobili che si trovavano nella abitazione principale del proprietario o di un terzo limitatamente ai vani catastali principali: cucina, camera e salotto (ad titolo esemplificativo: gli arredi e gli elettrodomestici quali: frigoriferi, lavastoviglie, forno, fornello piano cottura, lavatrice, asciugatrice, televisore, personal computer con stampante ...).

SPESE ESCLUSE

Sono da ritenersi escluse le spese relative a

1) eventuali migliorie

2) immobili destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva

3) pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, se si configurano come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione

4) aree e fondi esterni all'immobile abitativo

5) fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi

6) fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto

7) fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, erano in corso di costruzione

8) beni mobili registrati.

MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE

Indicazioni di carattere generale

- Il pagamento in contanti è consentito a norma di legge solo per importi inferiori a euro 2.999,99.
- Se i pagamenti sono stati effettuati da terzi prima dell'entrata in vigore della OCDPC per conto del richiedente il contributo, questi devono essere documentati con le modalità sopra indicate e il richiedente il contributo deve comunque produrre una dichiarazione sottoscritta anche dal soggetto terzo che ha effettuato il pagamento, in cui attesta che il bene oggetto di domanda di contributo è stato acquistato/riparato per suo conto.
- Nel caso di fatture, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario, sono sufficienti le diciture "pagato" e "data", riportate sugli stessi e non occorre produrre altra documentazione.
- Le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della OCDPC sono ammissibili solo se giustificate da fattura, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario con le diciture sopra indicate.

Indicazioni per interventi di ripristino dei beni immobili distrutti o danneggiati

- La spesa è documentabile solo con fatture o ricevute fiscali.
- Nel caso di lavori eseguiti in economia (esecuzione in proprio) sono ammissibili le spese per l'acquisto dei materiali necessari per la loro esecuzione e dei materiali di ricambio necessari, sostenute e documentate come sopra indicato.

Indicazioni per spese per i beni mobili

Se attestate da documentazione non intestata (esempio scontrini fiscali) sono ammissibili solo se emessi prima dell'entrata in vigore della OCDPC e alle seguenti condizioni:

- a) in caso di pagamento in contanti, il richiedente il contributo dovrà produrre documentazione fotografica dimostrante l'inserimento del bene nel contesto abitativo ed auto-dichiarazione che lo scontrino fiscale è riconducibile all'acquisto oggetto di domanda di contributo;
- b) in caso di pagamento diverso dal contante il richiedente il contributo deve allegare copia dell'estratto conto e di eventuali assegni bancari o postali o bonifici bancari al fine di verificare che la data, l'importo e il beneficiario del pagamento siano quelli indicati nella documentazione fiscale.

CHI PUO' FARE DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA UTILIZZARE

Criteria direttivi generali per i privati cittadini - [Allegato 1](#)

SOGGETTO TITOLATO	MODELLO DA UTILIZZARE	NECESSITÀ PERIZIA
1) proprietario unico dell'abitazione	Allegato A e Allegato A1	Perizia - Allegato A2
2) comproprietario dell'abitazione	Allegato A	Perizia - Allegato A2

3) titolare del diritto reale o personale di godimento dell'abitazione (usufrutto, locazione, comodato, etc.) solo se quest'ultimo, oltre ad aver presentato la scheda B, si sia accollato la spesa e questa sia stata già sostenuta alla data di presentazione della domanda)	Allegato A e Allegato A1	Perizia - Allegato A2
4) proprietario dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell'abitazione	Allegato A e Allegato A1	NON NECESSARIA
5) condomino delegato da altri condomini per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, in cui non è stato nominato l'amministratore condominiale	Allegato A4 e Allegato A3	Perizia - Allegato A2
6) amministratore condominiale per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale	Allegato A e Allegato A1	Perizia - Allegato A2

E' sempre necessaria la perizia redatta secondo l'allegato A2 a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, tranne che per i danni ai soli beni mobili. Le spese della perizia non sono oggetto di contributo e restano a carico del privato.

DOVE E COME PRESENTARE LA DOMANDA

La **domanda va presentata al Comune di residenza** a cui era stata precedentemente inoltrata la scheda B di segnalazione dei danni. La domanda e la relativa documentazione può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) al Comune. Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

TEMPO LIMITE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata al **Comune a pena di decadenza entro 40 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della OCDPC.**

Il termine di scadenza per la presentazione della documentazione è fissato entro 40 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 Agosto 2016, dell'Ordinanza 383.

Il termine ultimo entro cui presentare la domanda è quindi fissato al 29 Settembre 2016

VALORE MASSIMO DEL CONTRIBUTO (determinazione a cura del Comune)

Relativamente al contributo massimo si precisa che

1. Il contributo è concesso entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nella scheda di segnalazione B e quello risultante dalla perizia asseverata redatta con l'allegato A2.
2. Dal minor valore sono detratti eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi erogati al medesimo fine. Per quanto riguarda i contributi previsti dalle leggi regionali n. 72/2013, n. 8/2014, n. 54/2014, n. 70/2014, n. 31/2015, i medesimi vanno indicati nella domanda. Verranno date indicazioni ai Comuni sulla detraibilità o meno degli stessi.
3. Il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato al Comune.
4. Tale finanziamento sarà disponibile per il beneficiario, per il pagamento, a cura dell'istituto di credito alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o liquidato a titolo di parziale rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.

Contributi massimi riconoscibili

Destinazione	Stato immobile	Limite massimo contributo
Abitazione Principale	Danneggiato	Fino a 80% (max 150.000,00)
Abitazione Principale	Distrutto	Fino a 80% (max 187.500,00)
Abitazione Non Principale	Danneggiato	Fino a 50% (max 150.000,00)
Abitazione Non Principale	Distrutto	Fino a 50% (max 150.000,00)

Altre Voci di Spesa	Limite massimo contributo
Demolizione	Fino a 100.000,00
Parti comuni	Fino a 80% o 50% (max 150.000,00)
Beni mobili	Fino a 300,00 a vano catastale (max 1.500,00)

Il presente vademecum è una sintesi dei Criteri direttivi approvati dalla OCDPC a cui si rimanda per la disciplina integrale della procedura.. Tutti i testi integrali dei provvedimenti statali si trovano sul sito regionale di protezione civile nella sezione dedicata.